



HULDA

water revolution

Codice di condotta
Fornitori

*Milano,
Settembre 2023*



HULDA

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI HULDA

LA CATENA DEL VALORE E LA SUA IMPORTANZA.

In Hulda crediamo che *partnership* e collaborazione con i nostri Fornitori siano un modo reciprocamente vantaggioso ed inclusivo per garantire che le tematiche di approvvigionamento responsabile, ovvero tutte quelle tematiche che di concerto coinvolgono le questioni che oggi vengono definite di sostenibilità, vengano applicate lungo l'intera catena del valore (o *supply chain*). Promotrice di una serie di valori e orientamenti insiti nel proprio oggetto sociale, l'obiettivo del presente Documento risiede nel fatto che il processo di approvvigionamento lungo l'intera catena di fornitura si basi non soltanto sulla qualità e competitività dei prodotti e servizi, ma anche sull'adesione ai valori etici, mirando a promuovere, in modo pressoché costante, comportamenti, fiducia e pratiche di responsabilità sociale e ambientale da parte dei propri fornitori. Operando in tale modo e condividendo la stessa ideologia, Hulda crede che possa essere salvaguardata la sostenibilità dei processi di business che caratterizzano i settori di appartenenza.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica a tutti i Fornitori della società (definiti in seguito "Fornitori" o "Destinatari") che stipulano un contratto per la fornitura di beni o servizi ad Hulda. Questi ultimi, a loro volta, sono invitati ed incoraggiati a dividerlo e a favorirne l'applicazione da parte dei propri fornitori, favorendo la sostenibilità complessiva della propria filiera. Con il fine ultimo di garantire una catena di approvvigionamento equa, sostenibile e trasparente, la nostra aspettativa è che i Fornitori di Hulda sostengano l'impegno di questa a generare valore economico, sociale ed ambientale nel lungo termine per tutti gli stakeholder coinvolti.

CONTESTO & NORMATIVA.

Nel pieno rispetto delle leggi e degli standard applicabili nelle giurisdizioni in cui la società opera (siano esse locali, nazionali o internazionali) [\[1\]](#), Hulda e i Destinatari del presente Codice di Condotta [\[2\]](#) si identificano e si conformano a quanto definito dalle medesime. Pertanto, tale Documento, senza andare a modificare o prevalere su tali giurisdizioni e/o eventuali accordi,



HULDA

intese e contratti con il Fornitore, integra (delimitandone l'ambito di applicazione) il Regolamento Aziendale se non le politiche in materia di Diritti Umani.

In base alle pratiche locali, e di conseguenza alla legislazione nazionale, i Fornitori di Hulda possono implementare nonché introdurre norme e politiche più dettagliate per conformarsi ai requisiti locali applicabili.

Hulda si riserva il diritto di condurre verifiche o valutazioni per garantire la conformità dei Fornitori a quanto dalla stessa definito, se non il diritto di interrompere qualsiasi rapporto in caso di mancata osservanza dei principi internazionali, mancata correzione delle violazioni o dimostrazione dell'esistenza di modelli di non conformità a tali disposizioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i Fornitori, ovvero a tutti i venditori e commercianti che producono, commerciano, vendono, noleggiano e/o forniscono beni o servizi facenti parte della catena di approvvigionamento di Hulda, laddove tali venditori e commercianti abbiano una relazione commerciale diretta con la società.

I Fornitori sono i nostri partner di riferimento per garantire che le modalità che la nostra azienda applica nella propria catena di approvvigionamento vengano applicate anche dai nostri Fornitori nelle loro rispettive catene di approvvigionamento. L'effettiva realizzazione di questo obiettivo sarà il frutto di azioni concrete poste in essere dai Fornitori e volte al trasferimento del presente Codice di Condotta lungo tutta la catena del valore, compresi i loro dipendenti, gli agenti, i subappaltatori, i fornitori e i subfornitori nella misura in cui questi sono coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi a Hulda. Un processo basato sulla *due diligence* – ossia il processo di dovuta diligenza – è volto a garantire che i nostri Fornitori siano in linea con gli obiettivi del presente Codice di Condotta.

La collaborazione costruttiva e serrata con i Fornitori di Hulda consente di assicurare che le procedure siano in linea con i punti chiave in tema di approvvigionamento responsabile al fine di definire tutte le iniziative necessarie al miglioramento continuo.

Il rapporto che si crea con i Fornitori, ossia i Destinatari del presente Codice, è per Hulda un



HULDA

aspetto che necessita di una definizione concreta, in quanto facente parte dell'ideologia di cui la società è promotrice.

Categorizzando i propri Fornitori in due macro-categorie, la società definisce quanto segue.

Il rapporto dei Fornitori con Hulda deve svolgersi in maniera trasparente e collaborativa. I Fornitori sono tenuti a segnalare alla società ogni questione riguardante il presente Codice di Condotta di cui Hulda si aspetta ragionevolmente di essere informata. Allo stesso tempo, spetta ai Fornitori determinare, sulla base del buonsenso, se la segnalazione sia opportuna, valutandone la gravità e l'impatto potenziale sulla catena di approvvigionamento.

Hulda ha distinto i Suoi Fornitori in due categorie:

- a. Fornitori cd. "locali"
- b. Fornitori cd. "nazionali" (o "internazionali").

IL RISPETTO DEL CODICE E I RAPPORTI CON I FORNITORI LOCALI.

La finalità del presente Codice è la medesima per entrambe le categorie di Fornitori, con l'unica accezione circa i Fornitori locali a cui si applicano criteri più rigorosi in merito all'applicazione di tali disposizioni. Fermo restando

quanto definito nell'intero Documento, Hulda definisce i propri fornitori locali coloro che si trovano ad una distanza massima di 80 chilometri dalla sede principale della società [\[3\]](#).

Tale aspetto, descritto e formalizzato nel presente Codice, nonché trasmesso in modo trasparente a coloro i quali rientrano in tale definizione, rappresenta il forte impegno di Hulda ad instaurare rapporti commerciali – definiti nella percentuale del 50% del numero totale dei Fornitori di Hulda – con tali Fornitori.

Resta fermo il diritto di Hulda di condurre verifiche o valutazioni per garantire la conformità dei Fornitori a quanto dalla stessa definito e, se del caso, ad interrompere qualsiasi rapporto in caso di mancata osservanza di tali principi.

LA STRUTTURA DEL CODICE DI CONDOTTA.

L'articolazione del presente Codice di Condotta dei Fornitori si struttura come segue:

1. Diritti umani e pratiche sociali
2. Ambiente e sostenibilità



HULDA

3. Trasparenza dei Fornitori: integrità, etica e anticorruzione

1. DIRITTI UMANI E PRATICHE SOCIALI

Nel quadro dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali circa questi aspetti, i Fornitori sono invitati a tenere in considerazione due tematiche primarie:

- a. evitare di avere un qualsiasi impatto negativo diretto o indiretto sul rispetto dei diritti umani;
- b. prevenire o mitigare eventuali impatti negativi sui diritti umani direttamente correlati alle proprie attività imprenditoriali.

Tutti i soggetti che operano lungo l'intera catena di fornitura di Hulda si obbligano al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, dall'assetto proprietario della struttura, ovunque si trovino ad operare. Fatta salva la responsabilità minima imprescindibile di non violare i diritti di altri, le aziende operanti lungo la *supply chain* sono chiamate ad agire nella promozione e nel supporto circa il

continuo miglioramento delle condizioni dei propri lavoratori. Tale impegno deve essere adeguato alla dimensione, alla natura, al contesto delle attività nonché alla gravità del rischio di impatti negativi in tema di diritti umani.

Il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto dei diritti umani – ovvero qualsiasi persona che con loro interagisca, siano essi lavoratori o altre categorie di stakeholder – e, parallelamente, al rispetto delle condizioni di lavoro, fortemente connesse con tali questioni. Ai Destinatari, inoltre, è richiesto di non intraprendere alcun comportamento limitativo della personalità individuale in tutte le fasi che caratterizzano il rapporto di lavoro.

Divieto di lavoro minorile e difesa dei bambini.

Il Fornitore riconosce i diritti umani dei bambini e si attiva in loro difesa. Tra i diritti umani riconosciuti ai bambini viene citato il diritto all'istruzione, il diritto al gioco e il diritto ai bisogni primari attenendosi, in tal senso, alle definizioni ILO [\[4\]](#) sull'età minima per l'impiego e il lavoro pericoloso, nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dei principi aziendali.



HULDA

Divieto di lavoro forzato e obbligatorio.

Il Fornitore si oppone al lavoro forzato e condanna, contemporaneamente, l'uso di tutte le forme di lavoro forzato e/o obbligatorio, compreso il lavoro forzato in carcere, la servitù debitoria, il lavoro coatto, e forme moderne di schiavitù se non qualsiasi forma di tratta di esseri umani presente nella catena del valore. Il Fornitore, secondo tali disposizioni, dovrà tempestivamente attivarsi affinché tutti i dipendenti godano della libertà di movimento e non siano limitati da restrizioni fisiche, abusi, minacce e da altre pratiche come quelle riguardanti il trattenimento di documenti d'identità e beni di valore. Pertanto, sulla scorta di un sempre crescente riconoscimento di tali diritti, si adopererà per garantire che tutti i dipendenti abbiano il diritto di lavorare liberamente, e siano a conoscenza delle condizioni di lavoro cui sono sottoposti.

Sia per quanto concerne il lavoro minorile che per qualsiasi altra forma di lavoro forzato o obbligatorio, viene lasciato ampio margine al Fornitore di adottare le misure necessarie a identificare, prevenire e combattere tali questioni di cui può essere causa, a cui può contribuire o a cui può

essere legato nel quadro delle sue relazioni commerciali. In caso contrario, il Fornitore che non si atterrà a tali disposizioni verrà escluso immediatamente da qualsiasi rapporto commerciale con la società.

Salario dignitoso, equo e competitivo.

Il Fornitore riconosce a tutti i dipendenti una retribuzione equa, dignitosa, regolare e competitiva, in linea con le Convenzioni ILO applicabili, tenendo conto delle esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie. Agendo nel rispetto delle normative nazionali, delle norme internazionali in materia di lavoro e degli standard di settore, i Fornitori devono attenersi a quanto disciplinato dagli accordi salariali, senza porre il lavoratore in condizioni di svantaggio e peggiorative rispetto a quanto dalle stesse disciplinato.

Orario di lavoro.

Il Fornitore riconosce il cd. *Work Life Balance*, ossia il bilanciamento degli interessi lavorativi e personali propri del lavoratore, nonché il diritto al riposo e al tempo libero. Il Fornitore rispetterà le leggi applicabili e gli eventuali accordi collettivi in materia di orari di lavoro e ferie retribuite. Al contempo, ogni sforzo del lavoratore straordinario, ovvero



HULDA

sforzi che eccedano il normale orario lavorativo (prescritto dalle normative vigenti e dai contratti collettivi di lavoro), deve essere retribuito e di tipo volontario. L'impegno cui è soggetto il Fornitore è teso a garantire che tutti i dipendenti abbiano un regolare equilibrio tra esigenze lavorative/aziendali e personali.

Diversity & Inclusion. Divieto di discriminazione e molestie.

Ai Fornitori viene richiesta, la valorizzazione delle diversità e dell'inclusione, da un lato, e la perentoria condanna di qualsiasi forma di discriminazione e molestia, dall'altro. Inoltre, ogni comportamento inappropriato o irrispettoso – tra cui può essere richiamato l'abuso fisico e verbale, le molestie sessuali sul posto di lavoro o in occasione di eventi lavorativi, le minacce di qualsiasi forma e tipologia – deve essere fortemente condannato. I Fornitori devono rispettare la dignità di ogni lavoratore, disincentivando ogni forma di discriminazione basata su razza, età, colore, genere, lingua, religione, origine etnica, disabilità o problematiche attinenti allo stato di salute, stato civile, stato di gravidanza orientamento sessuale, opinione politica e sindacale.

Il Fornitore si adopererà al fine di rendersi attivo circa la promozione di una pari opportunità di tutti i

dipendenti, senza esclusione alcuna [5]. Infine, i Fornitori adotteranno le misure e i provvedimenti necessari a identificare, prevenire e ridurre le discriminazioni di cui possono essere causa, a cui possono contribuire o a cui possono essere legati nel quadro delle loro relazioni commerciali. In caso contrario, il Fornitore che non si atterrà a tali disposizioni verrà escluso immediatamente da qualsiasi rapporto commerciale con la società.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Hulda considera centrale l'impegno volto al miglioramento delle performance in materia di salute e sicurezza. I Destinatari del presente Codice devono, in conformità con la Convenzione ILO sulla salute e la sicurezza, adoperarsi in modo continuativo nell'adottare le misure e i provvedimenti necessari a fornire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti, gestendo i rischi identificati, attuando misure preventive, valutando l'efficacia di tali misure e volgendo al miglioramento continuo. Il rispetto delle leggi applicabili in materia di salute e sicurezza è un aspetto centrale di ogni rapporto commerciale tra impresa e dipendente. Pertanto, ogni dipendente deve essere



HULDA

messo al corrente circa i rischi cui può incorrere. Per la tutela e il rispetto dei diritti umani, il Fornitore mette a disposizione dei lavoratori un ambiente pulito, sicuro e sostenibile.

2. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Nel rispetto degli standard ambientali, delle normative e delle leggi vigenti in materia ambientale, ai Destinatari è richiesto di ottenere e mantenere i permessi e le approvazioni ambientali per lo svolgimento delle attività regolamentate. Questo equivale a definire che i Destinatari devono integrare la responsabilità ambientale nella propria strategia, nonché adottare un approccio precauzionale secondo una visione volta alla preservazione delle risorse naturali e finalizzata all'utilizzo di tecnologie efficienti, con l'obiettivo ultimo di ridurre l'impatto ambientale.

Biodiversità, deforestazione e impronta biologica.

I Fornitori di Hulda sono invitati ed incoraggiati a tenere in considerazione, valutare e monitorare gli effetti della propria attività sulla biodiversità dell'ambiente in cui si trovano, considerando la natura dei propri prodotti e processi produttivi e le

caratteristiche dell'ambiente naturale in cui sono localizzati. Pertanto, ai Fornitori viene richiesto di adottare ogni misura necessaria al fine di garantire che le loro azioni non abbiano un impatto significativo sulle foreste e sul territorio ad esso circostante, ovvero non creino danni alla biodiversità. È richiesto ai Fornitori, inoltre, il monitoraggio di tali informazioni – ottenendo tutte le autorizzazioni e i permessi previsti per legge – con l'obiettivo di creare piani di riduzioni in linea con la preservazione delle attività e la salvaguardia dell'intera catena del valore.

In linea di continuità con le tematiche riguardanti l'ambiente, si richiede ai Fornitori, nei limiti delle proprie possibilità e capacità circa la raccolta del dato, l'attuazione delle misure necessarie a ridurre al minimo le emissioni e l'impatto sulla qualità dell'aria riducendo in maniera sostanziale – attraverso un continuo monitoraggio e dando chiara evidenza dello stesso – l'impronta ecologica.

Conservazione e gestione delle risorse idriche.

Il Fornitore dovrà essere in grado, nei limiti delle proprie possibilità e capacità circa la raccolta del dato, di attuare ogni tipo di misura volta a ridurre al minimo l'impatto sulle



HULDA

risorse idriche, riducendone il consumo di acqua (considerato un bene molto prezioso), garantendo il mantenimento o il miglioramento della qualità delle falde acquifere e promuovendo la conservazione delle risorse idriche. Al Fornitore può essere richiesto, nei limiti di cui sopra, il monitoraggio e l'evidenza del dato relativo alla propria impronta idrica.

Gestione dei rifiuti ed efficienza energetica.

Il Fornitore dovrà essere trasparente e in grado di misurare il proprio impegno circa la riduzione rispetto alla produzione di rifiuti, nonché al consumo di risorse naturali. Il Fornitore adotterà buone prassi di gestione dei rifiuti, riducendo la propria impronta e promuovendo l'economia circolare.

In linea di continuità con quanto sopra dettagliato, il Fornitore adotterà le misure necessarie a ridurre al minimo il consumo di energia, definendo precise strategie di risparmio energetico (tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo, l'uso di fonti e combustibili rinnovabili, attività logistiche a basso consumo di carburante, trasporti efficienti e innovativi).

Imballaggi sostenibili.

Il Fornitore adotterà le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei propri imballaggi al fine di preservare l'ambiente e ciò che questo può comportare in termini di consumi, costi e impatto sull'ecosistema stesso. I Fornitori applicheranno costantemente i principi della progettazione sostenibile che ricomprende la rimozione degli imballaggi non necessari, una scelta di materiali riciclati ogni volta che ciò sia possibile, una riduzione crescente della quantità di materiali cd. inquinanti o comunque dannosi per l'ambiente, e l'incentivazione del riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi.

3. TRASPARENZA DEI FORNITORI: INTEGRITÀ, ETICA E ANTICORRUZIONE

Tracciabilità e gestione dei dati.

Il Fornitore, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle formazioni e dei dati necessari per avere un impatto positivo sul territorio, dovrà attivarsi per coinvolgere in maniera solida e proattiva la propria catena del valore. Nel farlo, terrà traccia della provenienza delle sue merci, conserverà i documenti fondamentali circa tali aspetti,



HULDA

riportando e gestendo le informazioni secondo la base dati concordata.

Riservatezza, protezione delle informazioni, proprietà intellettuale. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, i Fornitori devono rispettare gli obblighi relativi alla protezione, alla raccolta e alla corretta gestione delle informazioni riservate e personali. Tali informazioni sono trattate nel rispetto della normativa vigente e dell'uso corrente all'interno del settore di riferimento, e ne viene evitato qualsiasi uso improprio. I Destinatari del presente Codice di Condotta si obbligano a rispettare la proprietà intellettuale di terze

parti, e non avvalersene se non debitamente autorizzati, anche una volta conclusa la relazione commerciale con Hulda.

Concorrenza. I Fornitori si impegnano a operare secondo i principi della corretta concorrenza e a rifiutare ogni genere di pratica anti-competitiva. Inoltre, l'impegno attivo da tale prospettiva riguarda il non abusare della propria posizione all'interno del mercato al fine di escludere altre aziende dalle gare, anche tramite pratiche di fissazione dei prezzi, nonché a segnalare ogni comportamento anticoncorrenziale, anche solo sospetto alla catena di fornitura e alle autorità competenti.

AGGIORNAMENTI E REVISIONI.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori di Hulda sarà aggiornato, rivisto nonché revisionato regolarmente nel corso del tempo, al fine di riflettere il percorso di costante miglioramento e crescita previsto dalla società. L'obiettivo è quello di avere a disposizione di Hulda e di tutta la catena del valore un documento facilmente utilizzabile e in linea con i valori promossi dalla società. La versione attuale del Codice di Condotta dei Fornitori è disponibile e scaricabile dal nostro sito web:

www.hulda.life

^[1] Nonostante il main business di Hulda si attesti principalmente nel territorio locale, il presente Codice di Condotta dei Fornitori non esclude riferimenti al contesto nazionale ed internazionale in quanto vuole estendersi a tutta la catena del valore riguardante la società.

^[2] Affinché possa essere pienamente compresa la finalità del Codice di Condotta dei Fornitori Hulda e per evitare, in talune situazioni, di essere ripetitivi, si utilizza anche l'accezione "Documento".

^[3] Essendo Hulda fortemente localizzata sul territorio di Milano, il chilometraggio massimo per appartenere alla categoria di Fornitori "locali" è fissato a 80km dal territorio di Milano (località in cui si trova la sede principale della società).

^[4] International Labour Organization

^[5] Tra questi verranno ricompresi i lavoratori a tempo determinato e interinali, i lavoratori stagionali e i lavoratori che operano in un paese diverso dal proprio paese di origine o nazionalità